

l'art. 66 del suo testo primitivo quale era stato preposto dalla Commissione del personale era in questa parte del seguente tenore: "Per gli impiegati che fossero eventualmente prima del licenziamento assunti dall'Ente statale per le assicurazioni l'indennità sarà dovuta, ecc/ "

Ma l'avv. Levi esprimeva a questo proposito che tale dizione avrebbe potuto dar luogo a ritenere che non avesse diritto all'indennità il personale cui il nuovo Ente fosse per proporre il passaggio alle sue dipendenze anche se tale passaggio non potesse essere accettato interpretazione questa che non era nell'intenzione della Commissione e che non sembrava neppure essere in quella del Consiglio e propose perciò di correggere la dizione nei seguenti termini: "per gli impiegati che eventualmente prima del licenziamento accettassero di passare al nuovo Ente per le Assicurazioni ....."

I Consiglieri Bertarelli e Farinelli concordarono nell'opportunità della modifica dovendosi ritenere che il passaggio dovesse essere effettivo e tale modificazione venne quindi approvata ad unanimità nel nuovo testo dell'articolo.

Adunque deve considerarsi che secondo la mente del Consiglio deliberante gli impiegati erano liberi di accettare o meno il passaggio al nuovo Istituto ed il loro rifiuto non toglieva il diritto all'indennità la cui esclusione e limitazione poteva aver luogo solo per l'effettivo passaggio e non per la semplice offerta non accettata.

Respinte pertanto tutte le eccezioni di indebito generale che particolarmente opposte dal convenuto deve far luogo all'accoglimento della domanda dell'attore fondata nel disposto dell'art. 66 del regolamento che appare perfettamente legale e valida così nella forma come nella sostanza e conseguentemente debbono perire a carico del convenuto le spese di giudizio causate dalla sua infondata opposizione.

La provvisoria esecutorietà della sentenza è giustificata dal carattere urgente della causa.

PER QUESTI MOTIVI

Risetta ogni contraria istanza ed eccezione

Dato atto della dichiarazione fatta dal Barberis di non accettare, per ragioni di famiglia il passaggio all'Istituto Nazionale delle assicurazioni

Dichiara spettare all'istante Barberis Giovanni diritto dell'indennità a termini dell'art. 66 del regolamento interno ed organico del personale già addette alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni di Te-

